

TRIBUNALE DI LATINA

Sezione Seconda Civile

R.G. ■■■■■ 2024

Il Giudice

all'esito dell'odierna udienza a trattazione scritta

lette le note di udienza depositate da parte opponente in data 14 gennaio 2025 e da parte opposta in data 15 gennaio 2025

sulla richiesta formulata da parte opposta di dichiarazione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo

rilevato che parte opponente ha allegato consulenza di parte che evidenzia il mancato rispetto del Taeg pattuito, l'applicazione di clausola cd. "floor", la previsione di interessi usurari

rilevato che la Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 2836 del 6 settembre 2022 ha stabilito la vessatorietà della clausola floor applicata ai mutui a tasso variabili alla quale non corrisponde analogo meccanismo di limitazione, verso l'alto (clausola cd. "Cap")

rilevato che la stessa parte opposta ammette che *"il Taeg risulta essere pari al 6,1442%. Il taeg indicato dalla banca nel contratto viene indicato nel 6,1436%, con una differenza pari appena allo 0,0006%".*

p.q.m.

non concede la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto

dispone che le parti introducano entro giorni 15 la procedura della mediazione obbligatoria e rinvia per la verifica dell'esito **all'udienza del 19 giugno 2025 ore 9.00.**

Dispone che la predetta udienza si svolga in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note fino al giorno dell'udienza.

Lì 16 gennaio 2025.

Il Giudice

dott. Stefano Fava